Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 gennaio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **715**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica.

Scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica

Art. 712. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia e immunologia clinica è di tre anni.

Art. 713. — Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di 20 per ciascun anno di corso.

Al corso si accede superando una prova scritta o orale. Potranno eventualmente ottenere un'abbreviazione di corso coloro i quali sono in possesso di speciali titoli.

Art. 714. — Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche e da conferenze sui singoli argomenti tenute da esperti italiani e stranieri.

Al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.

Art. 715. — Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia e immunologia clinica.

Art. 716. — La scuola è annessa alla III cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica il cui titolare è anche direttore della scuola.

Art. 717. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia I;
2) Istopatologia generale;
3) La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici;
4) La patologia autoimmune;
5) Semeiotica e diagnostica allergologica I.

2° *Anno*:

1) Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia II;
2) Semeiotica e diagnostica allergologica II;
3) Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio;
4) Allergia e otorinolaringoiatria;
5) Le malattie cutanee a patogenesi allergica.

3° *Anno*:

1) Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio;
2) Allergia e apparato digerente;
3) Allergia ed altri organi ed apparati;
4) La terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche;
5) Allergopatie professionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 113

DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1975, n. **3**.

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Rilevata la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dei servizi pubblici radiotelevisivi;

Rilevata l'urgenza di introdurre nella vigente legislazione sulle telecomunicazioni i principi indicati nelle sentenze n. 225 e n. 226 del 10 luglio 1974 della Corte costituzionale in ordine agli obiettivi e ai criteri fondamentali secondo i quali deve essere ordinato l'esercizio del monopolio pubblico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per le partecipazioni statali e per il tesoro;

Decreta:

Titolo I

DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

Art. 1.

La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e dalla legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 2.

La riserva del servizio allo Stato, di cui al precedente art. 1, comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III del presente decreto;

la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, destinati sia all'interno che all'estero.

Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II del presente decreto.

Art. 3.

Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione statale, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile.

Art. 4.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'art. 1 e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale per la radio e la televisione, di cui al successivo art. 5, sulle richieste di accesso;

disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna della stampa »;

indica i criteri generali per la formulazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale; riceve dal predetto Comitato nazionale le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

elegge dieci membri del Comitato nazionale per la radio e la televisione secondo le modalità previste dall'art. 6;

elegge dieci consiglieri di amministrazione della Società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 10;

esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, al Comitato nazionale, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della Società concessionaria. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare i componenti del Comitato nazionale, il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della Società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere al Comitato nazionale e alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

Art. 5.

E' istituito il Comitato nazionale per la radio e la televisione. Esso ha il compito, nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dalla Commissione parlamentare, di:

determinare le direttive generali per la formulazione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;

deliberare sulle richieste di accesso ai sensi del successivo art. 8 e predisporre periodicamente, sentita la Società concessionaria e tenendo conto delle esigenze di equilibrio generale della programmazione, i relativi piani esecutivi;

controllare, nei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale predisposti dalla concessionaria, il rispetto degli indirizzi della Commissione parlamentare e delle proprie direttive;

approvare trimestralmente lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo, predisposto dalla concessionaria e corredato della documentazione eventualmente richiesta, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare;

esaminare periodicamente le proposte allo studio della concessionaria per la futura programmazione;

verificare periodicamente i programmi trasmessi per accertarne la rispondenza alle direttive e agli schemi approvati, formulando eventuali proposte;

analizzare, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione riferisce trimestralmente alla Commissione parlamentare e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le proprie valutazioni sulle attività di programmazione e di gestione della concessionaria, sugli indirizzi dei programmi allo studio, sui piani di sviluppo e di investimento. Alle riunioni del Comitato sono invitati a partecipare, con diritto di parola, il presidente, il vice presidente, il direttore generale della concessionaria. Qualsiasi membro del consiglio di amministrazione della concessionaria può chiedere di essere ascoltato dal Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale dura in carica tre anni.

Con l'effettiva costituzione del Comitato di cui al presente articolo, è soppresso il Comitato per le direttive culturali, artistiche, educative di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

Art. 6.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione è composto da ventitre membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica:

a) tre di nomina del Presidente della Repubblica;

b) cinque eletti dalla Commissione parlamentare con maggioranza di tre quinti dei propri componenti;

c) cinque eletti dalla stessa Commissione parlamentare con la maggioranza di cui alla lettera *b*), sulla base delle designazioni effettuate da ciascun consiglio regionale in numero da uno a tre;

d) quattro nominati dal Consiglio dei Ministri;

e) tre designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

f) tre designati dalle organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei lavoratori autonomi indicate dalla Commissione parlamentare.

I componenti del Comitato sono scelti tra i cittadini che non siano membri del Parlamento e dei consigli regionali. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente.

Il Comitato provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti dello stanziamento, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle indicazioni fatte dalla Commissione parlamentare.

Per l'anno 1975, lo stanziamento è stabilito in lire 200.000.000, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il rendiconto della gestione finanziaria del Comitato nazionale è soggetto al controllo previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Comitato nazionale, con regolamento interno approvato dalla Commissione parlamentare, determina le norme per la propria organizzazione, per il proprio funzionamento e per la gestione delle spese.

Art. 7.

Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato è gratuito.

La carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo è incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della radiotelevisione, nonché con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4, 5 e 10 del presente decreto.

Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.

Formula altresì proposte da presentare al Comitato nazionale in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.

Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare e le delibere generali del Comitato nazionale.

Art. 8.

Sono riservati dalla Società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti e ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione parlamentare, procede trimestralmente all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:

a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;

c) alle esigenze di varietà della programmazione.

Il Comitato nazionale stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.

Contro le decisioni del Comitato nazionale è ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare al Comitato nazionale e alla concessionaria il contenuto del programma stesso.

I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona, nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscòno dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione della Società concessionaria, nell'ambito di apposite trasmissioni salvo casi di particolare rilevanza, ha l'obbligo di disporre, senza ritardo, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.

Nei casi controversi il Comitato nazionale decide sulla trasmissione delle rettifiche di cui al comma precedente.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da sedici membri, di cui:

sei eletti dall'assemblea dei soci;

dieci eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali quattro scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione del presente decreto, entro settantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Il consiglio di amministrazione della Società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice-presidenti tra i suoi componenti.

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge alla assemblea sociale.

Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare e delle direttive del Comitato nazionale, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.

Art. 11.

La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e al Comitato nazionale per la radio e la televisione e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare e delle direttive del Comitato nazionale.

Art. 13.

Il direttore generale è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare e le direttive formulate dal Comitato nazionale.

A tal fine presiede alla organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. L'aumento della indennità di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non è calcolata a questi fini.

Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro quindici giorni alla Commissione parlamentare di vigilanza che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.

In questo caso la Commissione parlamentare di vigilanza nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di cinque membri di cui due designati dall'azionista, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.

Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo.

Art. 15.

L'atto di concessione deve impegnare la Società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:

assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 1 del presente decreto;

garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;

favorire uno sviluppo del servizio che rispetti l'importanza e la molteplicità delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo dell'azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realtà del Paese e in particolare con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, dipendenti e autonomi, e con le forze della cultura;

garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità.

Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, è impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse.

L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete. Ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

Delle proposte allo studio per i programmi, dell'andamento delle produzioni e della messa in onda è responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale. Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione generale.

Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.

I piani di trasmissione, annuali e trimestrali, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono successivamente presentati al Comitato nazionale per la radio e la televisione.

I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali è responsabile di fronte al direttore generale particolarmente della impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni.

Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale, realizzate nell'ambito delle competenze di legge, è istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale è responsabile di fronte al direttore generale.

Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto. I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti televisive.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.

Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi. Il consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predispone le strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.

La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi, ecc.) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in genere, le attività commerciali, sono effettuate direttamente o a mezzo di società collegate di totale o prevalente proprietà della concessionaria stessa.

Art. 16.

L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato e sono riportati nell'art. 2, deve avere validità per sei anni, è rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della Società concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con legge lo Stato:

i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del CIPE;

la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive;

la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;

la costruzione di una terza rete televisiva;

la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;

la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti alla autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.

Art. 17.

Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'art. 1 è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge.

Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero.

La misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento alle autoradio nonchè la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.

Art. 18.

La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonchè la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.

Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1° gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione.

La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato è stabilita dalla convenzione di cui al successivo art. 48.

Art. 19.

Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui allo art. 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20.

La Società concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed è autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine la Società stessa può richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati. L'Automobil club d'Italia è tenuto a dare comunicazione alla Società concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.

Art. 21.

La Società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:

a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 22.

I corrispettivi dovuti alla Società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.

Per quanto previsto al punto *a*), si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.

Per quanto previsto al punto *b*), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo art. 48 mentre le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.

Per gli adempimenti di cui al punto *c*), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato

entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da Radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.

L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.

La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da Radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de « L'ora della Venezia Giulia », viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.

L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono regolate con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.

La somma di 8.300 milioni, iscritta al cap. 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonchè a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-72. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del cap. 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente art. 18, con la convenzione di cui al successivo art. 48. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la Società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.

Art. 23.

La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'art. 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 % della durata delle trasmissioni sia televisive che radiofoniche.

Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria dell'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.

Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi.

Art. 24.

La Società concessionaria è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

Per gravi e urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 25.

Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

Il collegio è composto:

da due componenti effettivi e un supplente designati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

da tre componenti effettivi e un supplente eletti dall'assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa le indennità spettanti ai componenti il collegio.

Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge.

Titolo II

DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO

Art. 26.

L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti più comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti.

Per ogni singola rete di diffusione è stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.

Ciascuna rete non potrà servire più di 40.000 utenze.

Art. 27.

Chiunque, ai sensi del precedente art. 26, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.

Art. 28.

Spetta al Ministro per le poste e le telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto.

L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone giuridiche; si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di Stati membri della CEE, a condizione di reciprocità;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.

Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli amministratori ed i sindaci nonchè i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati dovranno possedere i requisiti indicati al comma precedente.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza, emanerà il regolamento del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di esso.

Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonché le modalità per la loro installazione.

Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione della autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, a seguito di calamità o di gravi necessità pubbliche.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dall'autorizzazione prevista al successivo art. 32.

Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:

1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e degli impianti;

3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;

4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.

La decadenza è disposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2) e 3).

Art. 29.

L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

L'amministrazione può imporre, in qualunque momento, al titolare dell'autorizzazione di spostare senza indennizzo gli impianti e la rete dei cavi qualora preminenti interessi pubblici lo richiedano.

Art. 30.

Il titolare dell'autorizzazione di cui al precedente art. 28, fermi restando gli obblighi previsti dal presente decreto e dal relativo regolamento, è tenuto:

a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima;

b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'art. 26.

Art. 31.

La determinazione dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali è stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 32.

Spetta alla regione, nella quale è compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilasciare l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi del precedente art. 28.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 28.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ai sensi dell'art. 28.

Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:

1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;

3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti *b*) e *c*).

Nel concedere l'autorizzazione la regione dovrà assicurare il rispetto delle seguenti norme:

a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicità locale, non potrà superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;

b) è vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;

c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare quella composta da programmi prodotti in proprio.

Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.

Le autorizzazioni di cui al precedente art. 28 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 33.

Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 34.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 28 e 32 sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate.

Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, devono essere partecipate immediatamente alla regione interessata e viceversa.

Art. 35.

L'autorizzazione di cui all'art. 28 è soggetta alla tassa sulle concessiòni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
127	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto:			
	1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo di programmi televisivi:			
	— tassa di rilascio o di rinnovo	400.000	Ordinario	
	— tassa annuale	200.000	Id.	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Art. 36.

Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 32 del presente decreto, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purchè non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 37.

I titolari degli impianti di cui all'art. 26, già installati sul territorio nazionale, dovranno presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 28, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, semprechè sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporrà la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.

Verranno pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.

Art. 38.

Le sanzioni previste dall'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'art. 47 del presente decreto, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 28 e 32 ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalità e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche o la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero la adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.

Art. 39.

Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal presente decreto la installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino non più di cinquanta utenti, effettuati senza scopo di lucro.

Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione di programmi mediante gli stessi, non può essere richiesto alcun canone. E' altresì vietata la diffusione di programmi di pubblicità commerciale.

Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti di cui al comma precedente, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla regione. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata di telecomunicazione. Si applicano le norme di cui all'art. 33.

Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'art. 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come sostituito dall'art. 47 del presente decreto.

Titolo III

DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI

Art. 40.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonchè dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, nè con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento, di cui al precedente art. 28.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

Art. 41.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;

sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche; appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che pratichino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;

rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:

venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;

non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;

non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.

Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui al precedente art. 28.

Art. 42.

L'autorizzazione di cui all'art. 40 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario.

In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 47 del presente decreto.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui al precedente art. 40.

Art. 43.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 40 e 45 del presente decreto sono rilasciate per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
125-*bis*	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radioelettrici per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto:			
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:			
	— tassa di rilascio o di rinnovo	500.000	Ordinario	
	— tassa annuale	350.000	Id.	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	b) irradiati dalla concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione circolare:			
	— tassa di rilascio o di rinnovo	50 000	Id.	
	— tassa annuale	30.000	Id.	Id.

Art. 44.

Il titolare dell'autorizzazione, di cui al precedente art. 40, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633 e della legge 22 novembre 1973, n. 866.

Art. 45.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 28 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati al precedente art. 41.

Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto del precedente art. 43.

Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 47 del presente decreto, e l'autorizzazione viene revocata.

Art. 46.

I titolari degli impianti di cui agli articoli 40 e 45 già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 28 del presente decreto, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio della autorizzazione, a condizione sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui al precedente art. 40, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dal presente decreto e dal regolamento di cui al precedente art. 28, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.

Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.

Titolo IV

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 183 E 195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156.

Art. 47.

Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1 (*Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni*). — Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

i servizi di trasporto di pacchi e colli;

i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;

b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

Art. 183 (*Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze*). — Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'art. 1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purchè contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purchè non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purchè collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto dal quarto comma del successivo art. 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.

Art. 195 (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni*). — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.

Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48.

Dal 1° dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'art. 2, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'art. 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da « le attività pubblicitarie » fino alla fine), che perde effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società Sipra può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad anno, non superiore al dieci per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del dieci per cento e, sentita la commissione prevista dal precedente art. 23, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.

La nuova convenzione è approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della Società concessionaria.

Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

Art. 49.

In applicazione dell'art. 3 del presente decreto l'intero capitale azionario della Società concessionaria deve essere di proprietà dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Le azioni della Società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare in possesso di ogni altro soggetto sono trasferite di diritto all'Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974.

Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 50.

Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle del presente decreto, nonchè quelle concernenti la stessa materia contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

Art. 51.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1975

LEONE

MORO — ORLANDO — VISENTINI — GUI — BISAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 124

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Attribuzione alla regione autonoma della Sardegna, per l'anno finanziario 1973, della somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che attribuisce alla regione stessa una quota della imposta generale sull'entrata « di competenza dello Stato » riscossa nell'isola, da determinarsi per ciascun anno in relazione alle spese necessarie all'amministrazione regionale per adempiere le proprie funzioni normali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la detta quota d'imposta deve essere fissata annualmente in base al solo gettito di spettanza dello Stato, con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze, d'accordo con il presidente della regione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e provincie medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, numero 6/2815/73, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a favore della regione sarda, della somma di L. 14.099.540.020 (quattordicimiliardinovantanovemilioninicinquecentoquarantamilaventi), quale quota variabile di I.G.E. per l'anno finanziario 1972, ultimo di applicazione del predetto tributo;

Ritenuto che la somma sostitutiva della quota variabile di I.G.E. dovuta alla regione sarda per l'anno 1973 dovrà far carico al cap. 1807 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro emanato ai sensi dell'art. 25 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1974, mediante riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1974;

Vista l'adesione manifestata dal presidente della regione sarda con telegramma n. 9191 del 10 settembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1973, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., quota già alla medesima spettante in virtù dell'art. 8 dello statuto regionale.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica numero 638/1972, alla quota variabile di I.G.E. devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura dell'81% (ottantuno per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 1 graverà sul cap. 1807 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1974
Registro n. 101 *Finanze, foglio n.* 111

(285)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Sostituzione di un componente il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise;

Vista la nota n. 599587/40 con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante nel comitato regionale sopra citato il dott. Achille Dias, primo dirigente, in sostituzione del dott. Aldo Sprovieri, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Achille Dias, primo dirigente, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Aldo Sprovieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(163)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1974.

Abolizione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1972 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente dagli esercizi pubblici della provincia di Messina;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Messina;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 18 marzo 1972 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Messina.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(145)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A., in Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia) con effetto dal 1° maggio 1972;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1973, 5 marzo 1973, 5 novembre 1973, 2 maggio 1974 e 3 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(200)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge medesima per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificato dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 24 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 relativo alla costituzione del predetto comitato;

Considerato che il dott. Adriano Astarita, membro del comitato medesimo in rappresentanza del Ministero del tesoro, è stato nominato con decreto ministeriale 18 giugno 1973 componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 126976 in data 19 novembre 1974, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto comitato in sostituzione del dott. Adriano Astarita, il dott. Daniele Napolitano, direttore di sezione;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del comitato;

Decreta:

Il dott. Daniele Napolitano, direttore di sezione, è nominato membro del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Adriano Astarita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(149)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ancona;

Viste le dimissioni del dott. Franco Tenaglia, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Vista la nota n. 4767 Pos. 1-9 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il dott. Carletto Gigli in sostituzione del dott. Franco Tenaglia, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carletto Gigli è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ancona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Franco Tenaglia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(228)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, con effetto dal 15 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1974, 28 maggio 1974 e 8 agosto 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(283)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A., in Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia) con effetto dal 1° maggio 1972;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1973, 5 marzo 1973, 5 novembre 1973, 2 maggio 1974, 3 maggio 1974 e 7 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(281)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1975.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A., in Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia) con effetto dal 1° maggio 1972;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1973, 5 marzo 1973, 5 novembre 1973, 2 maggio 1974, 3 maggio 1974, 7 gennaio 1975 e 8 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(282)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Castell'Arquata

Con decreto 2 settembre 1974, n. 815/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche del torrente Chiavenna, nell'abitato di Vigolo Marchese in comune di Castell'Arquata (Piacenza), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 fronte ai mappali 155 (mq 110); 153 (mq 30); 398, 411, 152, 151 e 410/parte (mq 42); 409 (mq 8); 408 (mq 62); 407 (mq 205); 150 (mq 175); 149 (mq 13); 5, 6 e 7 (mq 1840); 187 (mq 77) e mq 175 posti subito a monte del ponte stradale sul torrente Chiavenna, della superficie complessiva di mq 2737 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 7 febbraio 1962 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Aldo Ruspa, nato a Torino il 15 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino in data 3 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(50)

Il dott. Pasquale Terranova, nato a Biancavilla (Catania) il 22 marzo 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 9 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(51)

La dott.ssa Claudia Tulimiero, nata ad Avellino il 16 marzo 1949, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Roma in data 16 febbraio 1974.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(52)

Il dott. Carlo Francesco Lunardi, nato a Lucca il 23 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 9 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(53)

Il dott. Franco Emidi, nato a Montalto Marche (Ascoli Piceno) il 18 marzo 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dall'Università di Padova in data 2 aprile 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(54)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Gino Satta, nato a Ollolai (Nuoro) il 24 ottobre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Sassari in data 13 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Sassari.

(58)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1974, registro n. 82 Istruzione, foglio n. 192, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla S.p.a. « Castelluccio », avverso e per l'annullamento del decreto ministeriale 9 settembre 1968, impositivo del vincolo di importante interesse archeologico su alcuni terreni siti in Ostia Antica, fra cui quelli distinti in catasto al foglio n 1072, mappa 18, particelle 20 e 82, di proprietà della società stessa.

(106)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1974, registro n. 74 Istruzione, foglio n. 100, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Giorgi Alfredo, avverso il decreto ministeriale 9 gennaio 1968, che ordinava la demolizione di una costruzione abusivamente eretta dal ricorrente su un terreno di sua proprietà sito nel comune di Cingoli (Macerata) segnato in catasto al foglio n. 75, particella n. 213, sottoposto a vincolo archeologico con decreto ministeriale 14 luglio 1960.

(107)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1974, registro n. 74 Istruzione, foglio n 99, sono stati respinti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato proposti dai signori Pellegrino Alfonso e Ciro, avverso e per l'annullamento dei decreti ministeriali 21 giugno 1969, impositivi ai sensi dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di particolari prescrizioni nei confronti dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, situato in Resina (Napoli), corso Ercolano, 173.

(108)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Varapodio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.728.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(265/M)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.393.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(281/M)

Autorizzazione al comune di Monrupino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Monrupino (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(282/M)

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(283/M)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.757.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(284/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 17 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	647,75	647,75	647,90	647,75	651,125	647,70	647,70	647,75	647,75	647,75
Dollaro canadese	652,90	652,90	653 —	652,90	652,35	652,85	652,85	652,90	652,90	652,80
Franco svizzero	253,39	253,39	253,55	253,39	252,66	253,35	253,335	253,39	253,39	253,35
Corona danese	114,25	114,25	114,30	114,25	114,68	114,20	114,28	114,25	114,25	114,25
Corona norvegese	126,31	126,31	126,10	126,31	125,80	126,30	126,24	126,31	126,31	126,30
Corona svedese	159,54	159,54	159,30	159,54	158,72	159,50	159,54	159,54	159,54	159,52
Fiorino olandese	262,60	263,60	262,50	262,60	261,31	262,60	262,50	262,60	262,60	262,55
Franco belga	18,25	18,25	18,17	18,25	18,032	18,20	18,25	18,25	18,25	18,16
Franco francese	147,89	147,89	147,60	147,89	147,03	147,85	147,78	147,89	147,89	147,85
Lira sterlina	1525,15	1525,15	1526 —	1525,15	1530,50	1525,10	1525,20	1525,15	1525,15	1526,10
Marco germanico	272,40	272,40	272,45	272,40	271,32	272,40	272,22	272,40	272,40	272,40
Scellino austriaco	38,395	38,395	38,35	38,395	38,294	38,40	38,4250	38,395	38,39	38,35
Escudo portoghese	26,39	26,39	26,38	26,39	26,45	26,40	26,35	26,39	26,39	26,40
Peseta spagnola	11,53	11,53	11,53	11,53	11,533	11,50	11,5275	11,53	11,53	11,53
Yen giapponese	2,155	2,155	2,16	2,155	2,15	2,15	2,1538	2,155	2,15	2,15

Media dei titoli del 17 gennaio 1975

Rendita 5 % 1935	88,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,025
» 5 % (Ricostruzione)	88,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,850
» 5 % (Città di Trieste)	86,575
» 5 % (Beni esteri)	84,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,175
» 5,50 % » » 1968-83	80,150
» 5,50 % » » 1969-84	81,100
» 6 % » » 1970-85	83,650
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	82,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	98,950
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,200
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,700
» poliennali 7 % 1978	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1975

Dollaro USA	674,725
Dollaro canadese	652,875
Franco svizzero	253,362
Corona danese	114,265
Corona norvegese	126,275
Corona svedese	159,540
Fiorino olandese	262,550
Franco belga	18,182
Franco francese	147,835
Lira sterlina	1525,175
Marco germanico	272,310
Scellino austriaco	38,410
Escudo portoghese	26,370
Peseta spagnola	11,525
Yen giapponese	2,154

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 757 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 12. — Capitale L. 640.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 759 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 20. — Capitale L. 3.125.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1975

(115)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo dipendenti postelegrafonici « Guglielmo Cialdi », in Bologna, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1975 il dott. Virgilio Moruzzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo dipendenti postelegrafonici « Guglielmo Cialdi », in Bologna, in sostituzione del dott. Michele Giorgini, che ha rinunciato all'incarico.

(245)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 23 settembre 1974 concernente: « Ricostituzione di nove comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 14 novembre 1974, alla pagina 7861, seconda colonna « Comitato provinciale di Livorno », rigo 15, in luogo di « *Gagliardini* Rivo », leggasi: « *Gagliardi* Rivo ».

(169)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1974 al 31 marzo 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *d*) ed *e*), del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 1° giugno 1974, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 3747, allegato I, titolo della tabella, prima riga: in luogo di: « ... lettere *a*), *d*) ed *e*), ... », leggasi: « ... lettere *c*), *d*) ed *e*), ... »;

pag. 3747, allegato I, dopo il titolo della tabella: in luogo di: « Dal 1° gennaio 1974 al 27 *marzo* 1974 », leggasi: « Dal 1° gennaio 1974 al 27 *gennaio* 1974 ».

(243)

Avviso di rettifica

Nella tabella dei « Prelievi applicabili, dal 1° aprile 1974 al 30 giugno 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *d*) ed *e*) del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 3 settembre 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 5811, titolo della tabella, prima riga: in luogo di « ... lettere *a*), *d*), ed *e*) ... », leggasi: « ... lettere *c*), *d*) ed *e*) ... ».

(244)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario in provincia di Cagliari e Oristano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Severino Cappai è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Armungia (Cagliari).

Il sig. Costantino Sini è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buggerru (Cagliari).

Il sig. Zelino Mocci è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Collinas (Cagliari).

Il sig. Efisio Corona è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Donori (Cagliari).

Il sig. Mario Mameli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selargius (Cagliari).

Il sig. Angelo Miai è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cortoghiana (Cagliari).

Il sig. Ernesto Pala è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serdiana (Cagliari).

Il sig. Giuseppe Marras è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busachi (Oristano).

Il sig. Giomaria Fais è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Soneghe (Oristano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1974

Il Governatore: CARLI

(179)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di quattro società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

Cooperativa edilizia Julia, società cooperativa a r. l., in Gemona del Friuli (Udine);

Domus Mea, società cooperativa a r. l., in Latisana (Udine);

Trieste, società cooperativa edilizia a r. l., in Pordenone;

Latteria sociale turn. di Pradis di Sotto, in Clauzetto (Pordenone).

(180)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Melzo

Con deliberazione della giunta regionale 12 novembre 1974, n. 10297, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Melzo (Milano), adottato con deliberazione consiliare del 9 aprile 1973, n. 60.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare 23 settembre 1974, n. 157, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(304)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della ragioneria generale dello Stato e l'istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al grado VIII;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle carriere speciali e l'istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionierie provinciali dello Stato dal 1° luglio 1972 di cui alla tabella VI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, concernente l'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alla tabella *A*;

Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, occorre lasciare indisponibili nel ruolo suddetto complessivamente 381 unità alla data del 30 giugno 1974;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale, in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 249 del 1968, la ragioneria generale dello Stato viene autorizzata ad indire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a cento posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato che alla data del presente decreto sono disponibili nel predetto ruolo novantacinque posti;

Ravvisata la necessità di bandire, per esigenze di servizio, due distinti concorsi, di cui uno, a quarantacinque posti, per le ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna e l'altro, a cinquanta posti, per tutte le sedi delle ragionerie provinciali dello Stato;

Tenuti presenti gli accantonamenti dei posti previsti dallo art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti previsti dall'articolo 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Un terzo dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati esclusivamente presso le ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna.

I vincitori medesimi dovranno permanere negli uffici situati nel territorio delle suindicate regioni per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimeno entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nelle sedi delle regioni indicate all'articolo 1 del presente bando.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dal presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo presso le sedi di: Roma, Torino, Milano e Venezia.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

La data delle prove scritte nonchè l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente da una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno prese in considerazione i documenti che perverranno alla stessa ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dallo art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi articolo 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che sino in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000 corrispondente al parametro 160), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1974

p. *Il Ministro*: PUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 262

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale e applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento e attribuzioni della ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

p. *Il Ministro*: PUCCI

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4) . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) il sottoscritto chiede di sostenere le prove scritte presso la sede di . . . . . (Roma o Torino o Milano o Venezia);

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede appartenente alle regioni indicate all'art. 1 del presente bando.

Data . . . .

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale . . .
Eventuale recapito telefonico: . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(218)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a settantotto posti di aiutante.

Nel Bollettino ufficiale n. 1 del 15 gennaio 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 261, con il quale viene approvata, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione dei vincitori, la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, integrato da colloquio, a settantotto posti di aiutante nel ruolo del personale degli aiutanti della carriera esecutiva della amministrazione penitenziaria, indetto con i decreti ministeriali 21 giugno 1971 e 5 maggio 1972.

(264)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare e l'istituzione della banda dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1972, registro n. 23 Difesa, foglio n. 236, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1972, registro n. 38 Difesa, foglio n. 2, concernente la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con il sopracitato decreto ministeriale 8 giugno 1972;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1972, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

gen. C.A. s.p.e. Montù Paolo.

Membri:

Di Martino prof. Aladino, insegnante nel conservatorio di musica S. Pietro a Majella di Napoli;
Milella prof. Donato, direttore dell'istituto musicale pareggiato di Taranto, maestro diplomato in composizione;
Maione prof. Rino, insegnante nel conservatorio di musica S. Pietro a Majella di Napoli, maestro diplomato in strumentazione per banda;
Caso prof. Pellegrino, direttore della banda cittadina di Venezia, maestro diplomato in composizione e strumentazione per bande.

Segretario senza diritto a voto:

D'Ambrosio dott. Tommaso, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai professori Di Martino Aladino, Milella Donato, Maione Rino e Caso Pellegrino verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1974
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 240

(86)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100750200)